

stioni che potessero insorgere, non che per le manovre che fossero credute opportune al bene generale veniva eletto sul naviglio stesso un consiglio di cinque formato dal padrone, dal nocchiero e da tre mercatanti scelti dal suffragio degli altri (1).

Alle riforme operate nelle leggi civili e criminali al tempo del doge Jacopo Tiepolo si deve aggiungere altresì la creazione di nuovi magistrati, tra i quali troviamo a ricordare specialmente i *Correttori della Promissione ducale*, gl' *Inquisitori sopra il doge defunto*, il *Magistrato del Petizion* e dei *Cinque alla Pace*.

I primi, istituiti durante l'interregno fra la rinunzia di Pietro Ziani e l'elezione di Jacopo Tiepolo, erano cinque, scelti tra gli uomini di maggior senno ed esperienza, incaricati ad ogni morte di doge di esaminare e riformare la sua *Promissione* ossia carta dei suoi diritti e doveri.

Gl' *Inquisitori sopra il doge defunto* erano tre ed avevano a sindacarne la condotta e darne lode o biasimo secondo che si era attenuto o meno agl'impegni contratti come cittadino e come capo dello Stato, istituzione che

lori, vetro in massa, smeriglio, vitriolo, allume di rocca, allume bianco di Alessandria.

Percarico: galla, moltolline, filati, bocarani, canavaccio, tele, pepe, incenso, indaco, zenzero, zucchero in pani, mirra, lacca, gomma arabica, aloe, noci moscate, garofani, cardamomo, melegete, canfora, riso, zendadi, mirobolani, galenga, ammoniac, cubebe, mandorle, seta e manifatture di seta, cera, zucchero in polvere in sacchi, mele, vino, granaglie, olio, pelli d'ogni genere, lane e stoffe di lana, cuoi, mastice, bambagia ecc. Vedi Marin V, p. 190 e Statuto Nautico.

(1) *Qui quinque supradicti vel major pars ipsorum potestatem habeant navigandi, armizandi, collandi, vellum ponendi, vellum mutandi et timonarios eligendi, qui timonarii illud precium quod videbitur istis quinque et in omnibus aliis, que ad navis regimentum pertinebunt in navigando, salvis omnibus nostris capitulis quae continentur in hoc statuto et salvo eo quod capitaneo in suo regimine est concessum.* Stat. naut. cap. LXXXVIII.